



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

---

# Attenzione:

Pagina in aggiornamento in seguito all'entrata in vigore del Dpcm 26 aprile 2020

vi invitiamo, comunque, a verificare il link:

<http://www.governo.it/it/faq-fasedue>

**Vi ricordiamo che in Sicilia si deve tenere conto anche delle Ordinanze del  
Presidente della Regione**

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione)

## DOMANDE FREQUENTI SULLE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO



## Sommario

LE NOVITÀ DEL DPCM DEL 26 APRILE.....	3
SPOSTAMENTI .....	4
DISABILITÀ .....	24
TRASPORTI.....	24
LAVORO .....	26
UFFICI PUBBLICI.....	29
PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI .....	31
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI.....	41
AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA.....	47
ATTIVITÀ MOTORIE/SPORTIVE .....	50
SERVIZI SOCIALI .....	55
CERIMONIE, EVENTI E ATTIVITÀ RICREATIVE .....	57
TURISMO .....	59
VIOLAZIONI E SANZIONI .....	61



<b>Aggiornamento FAQ: 4 maggio 2020</b>	<b>Aggiornamento FAQ: 11 maggio 2020</b>
<b>LE NOVITÀ DEL DPCM DEL 26 APRILE</b>	<b>LE NOVITÀ DEL DPCM DEL 26 APRILE</b>
<p><b>Quali sono le novità previste dal Dpcm 26 aprile 2020?</b></p> <p>Il Dpcm 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novità, tra le quali, per esempio, la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito).</p> <p>Diventa obbligatorio l'uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali).</p> <p>Il nuovo Dpcm sancisce anche l'obbligo di rimanere all'interno della propria abitazione per tutti coloro che</p>	<p><b>Quali sono le novità previste dal Dpcm 26 aprile 2020?</b></p> <p>Il Dpcm 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novità, tra le quali, per esempio, la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito).</p> <p>Diventa obbligatorio l'uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali).</p> <p>Il nuovo Dpcm sancisce anche l'obbligo di rimanere all'interno della propria abitazione per tutti coloro che</p>



<p>presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi. Sempre dal 4 maggio, si può tornare a effettuare l'attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa. Altra importante novità riguarda la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive e possibilmente all'aperto. Il Dpcm, sempre a partire dal 4 maggio, consente la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all'attività di consegna a domicilio già ammessa. Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all'ingrosso ad essi correlati, con l'obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.</p>	<p>presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi. Sempre dal 4 maggio, si può tornare a effettuare l'attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa. Altra importante novità riguarda la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive e possibilmente all'aperto. Il Dpcm, sempre a partire dal 4 maggio, consente la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all'attività di consegna a domicilio già ammessa. Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all'ingrosso ad essi correlati, con l'obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.</p>
<b>SPOSTAMENTI</b>	<b>SPOSTAMENTI</b>
<b>Posso spostarmi per far visita a qualcuno?</b>	<b>Posso spostarmi per far visita a qualcuno?</b>



<p>Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti (vedi faq successiva), che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E' comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.</p>	<p>Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti (vedi faq successiva), che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E' comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.</p>
<p><b>Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l'articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?</b></p> <p>L'ambito cui può riferirsi la dizione "congiunti" può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.</p> <p>Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i "congiunti" cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio,</p>	<p><b>Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l'articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?</b></p> <p>L'ambito cui può riferirsi la dizione "congiunti" può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.</p> <p>Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i "congiunti" cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio,</p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

<p>i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).</p>	<p>i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).</p>
	<p><b>Posso andare a trovare congiunti fuori regione?</b> No, gli spostamenti al di fuori della propria regione restano consentiti esclusivamente per ragioni di lavoro, salute o assoluta urgenza.</p>
<p><b>Si può uscire per fare una passeggiata?</b> Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all'aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ). Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l'attività sportiva o motoria all'aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali</p>	<p><b>Si può uscire per fare una passeggiata?</b> Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all'aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ). Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l'attività sportiva o motoria all'aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali</p>



<p>controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.</p>	<p>controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.</p>
<p><b>Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5°?</b></p> <p>I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.</p>	<p><b>Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5°?</b></p> <p>I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.</p>
	<p><b>Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?</b></p> <p>È previsto il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.</p>



	<p><b>Recarsi in una qualsiasi delle attività commerciali aperte (es. edicole, tabaccai, librerie, cartolerie ecc.) costituisce una ragione legittima di spostamento?</b></p> <p>Sì, tali spostamenti sono ammessi. Le attività commerciali aperte sono considerate essenziali secondo la normativa emergenziale vigente, perciò l'acquisto dei beni e servizi da esse erogati si configura in termini di necessità.</p>
	<p><b>È possibile fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita?</b></p> <p>È possibile spostarsi in ambito regionale per situazioni di necessità, come, ad esempio, fare la spesa, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. Di norma la spesa deve farsi in esercizi ragionevolmente prossimi alla propria abitazione, pur non essendo più previsto il territorio comunale quale limite territoriale degli spostamenti; un maggior allontanamento è consentito solo in presenza di specifiche ragioni che lo rendano necessario.</p>





Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

<p><b>Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?</b></p> <p>Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, la cui lista è disponibile a questo <a href="#">link (allegato 1 e allegato 2)</a>.</p>	
<p><b>Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?</b></p> <p>Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse.</p>	<p><b>Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?</b></p> <p>Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse.</p>
	<p><b>Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell'ambito della gestione dell'emergenza?</b></p> <p>Sì, il divieto di spostarsi dalla Regione in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso (ad es., i</p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<p>volontari della Croce Rossa Italiana), trattandosi di attività equiparabili a quelle lavorative.</p>
	<p><b>L'operatore volontario del servizio civile universale può spostarsi per le esigenze connesse allo svolgimento del servizio?</b></p> <p>Sì, può spostarsi, perché tali esigenze di spostamento sono equiparabili alle "esigenze lavorative" che, secondo il Dpcm, giustificano lo spostamento negli ambiti spaziali e temporali richiesti dalle esigenze del servizio.</p>
<p><b>Una volta che si sia fatto rientro presso il domicilio/abitazione/residenza, come consentito dal dPCM 26 aprile 2020, è possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza raggiunta?</b></p> <p>Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un'altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci</p>	<p><b>Una volta che si sia fatto rientro presso il domicilio/abitazione/residenza, come consentito dal DPCM 26 aprile 2020, è possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza raggiunta?</b></p> <p>Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un'altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci</p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.	si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.
	<b>Se abito in una Regione e lavoro in un'altra, posso fare "avanti e indietro"?</b> In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa o fruire di ferie o congedi.
	<b>Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?</b> Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche in ambito extraregionale. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.



	<p><b>È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro?</b></p> <p>Ciò va limitato solo in casi di necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso, i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Si sottolinea che ciò è comunque fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono evitare il più possibile i contatti con altre persone. È quindi assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.</p>
	<p><b>L'accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?</b></p> <p>Sì. L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo d.P.C.M., restano chiuse.</p>



	<p>Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.</p>
<p><b>Ho un figlio minorenni, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico?</b></p> <p>Sì. L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo d.P.C.M., restano chiuse.</p> <p>Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.</p>	<p><b>Ho un figlio minorenni/mi prendo cura di un bambino o di una persona non completamente autosufficiente, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico?</b></p> <p>Sì, nel caso di minorenni o di persone non completamente autosufficienti, è consentita la presenza di un accompagnatore per le attività motorie in parchi, ville o giardini pubblici.</p>
<p><b>È consentito fare attività motoria o sportiva?</b></p> <p>L'attività sportiva e motoria all'aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l'attività sportiva e motoria all'aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la</p>	<p><b>È consentito fare attività motoria o sportiva?</b></p> <p>L'attività sportiva e motoria all'aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l'attività sportiva e motoria all'aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la</p>



<p>presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.</p>	<p>presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.</p>
<p><b>Posso utilizzare la bicicletta?</b> L'uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l'attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all'aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.</p>	<p><b>Posso utilizzare la bicicletta?</b> L'uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l'attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all'aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.</p>
<p><b>Posso andare al cimitero per omaggiare un caro defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri?</b> Sì, è consentito spostarsi nell'ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto</p>	<p><b>Posso andare al cimitero per omaggiare un caro defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri?</b> Sì, è consentito spostarsi nell'ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel</p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

<p>della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporre la temporanea chiusura.</p>	<p>rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporre la temporanea chiusura.</p>
	<p><b>Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?</b> L'accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro e l'uso della mascherina. Sono tuttavia sospese le cerimonie religiose.</p>
	<p><b>Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?</b> Sì, garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza di clienti in attesa nei locali. Il professionista e il personale addetto dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).</p>
	<p><b>È possibile sostenere i colloqui di lavoro o per i professionisti incontrare potenziali clienti?</b></p>



	<p>Gli spostamenti per motivi di lavoro sono sempre consentiti. È comunque fortemente raccomandato, ove possibile, evitare di incontrare persone non conviventi ed è quindi preferibile effettuare colloqui e incontri di lavoro tramite telefono o videoconferenza. Ove fosse necessario l'incontro diretto, occorre l'uso della mascherina o di altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché l'adozione delle misure necessarie per rispettare il divieto di assembramento ed il distanziamento interpersonale, anche mediante prenotazione telefonica della visita.</p>
	<p><b>È consentito spostarsi per raggiungere un'azienda o un cantiere, anche se l'attività d'impresa è stata chiusa o sospesa?</b></p> <p>Solo per urgenze e, comunque, solo per esigenze sopravvenute o impreviste, giacché le altre devono essere state già risolte entro il termine assegnato dall'articolo 2, comma 7, 6 aprile. È comunque consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di</p>





Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<p>tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro.</p>
	<p><b>È consentito lo spostamento sul territorio nazionale per l'esercizio di professioni che richiedono operazioni in loco, come nel caso di perizie, rilievi topografici-catastali e/o misurazioni di terreni e/o fabbricati?</b></p> <p>Sì, sempre nel rispetto delle vigenti prescrizioni sul contenimento del contagio. I motivi dello spostamento devono essere legati unicamente ad esigenze lavorative e comunque devono essere dimostrati, anche mediante autocertificazione.</p>
	<p><b>È consentito spostarsi per raggiungere un'azienda o un cantiere, anche se l'attività d'impresa è stata chiusa o sospesa?</b></p> <p>Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di</p>



	<p>merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. Pertanto, gli spostamenti per e dalle sedi delle aziende la cui attività è sospesa, sono consentiti solo se funzionali alle attività consentite già specificate, nonché per eventuali urgenze, negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse, sempre nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e della distanza interpersonale, evitando comunque di causare assembramenti nei locali oltre che nell'accesso e in prossimità agli stessi. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro.</p>
	<p><b>Quali sono le regole per utilizzare i mezzi pubblici?</b></p> <p>Gli accessi ai mezzi pubblici sono contingentati in modo da garantire la possibilità del rispetto del distanziamento interpersonale. È obbligatorio l'uso della mascherina o di altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Nel dettaglio le regole relative ai mezzi pubblici sono indicate nell'<u>allegato 9</u> del dpcm. Sono altresì da seguire le indicazioni delle competenti autorità locali e del personale preposto al trasporto.</p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<p><b>Quanti passeggeri possono viaggiare in automobile?</b> Si può andare in due in moto? Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro. Entrambi questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.</p>
	<p><b>Devo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmi accompagnare da una terza persona?</b> Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti è consentito farsi accompagnare da un parente o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell'esigenza di limitare quanto più possibile l'utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l'utilizzo dei mezzi privati (vedi faq precedente). Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell'accompagnatore è giustificato.</p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<p>Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell'autocertificazione, ove l'agente operante ne faccia richiesta (la condizione di convivenza esime dal rispetto della distanza).</p>
	<p><b>Ho accompagnato una persona malata al dipartimento di emergenza o al pronto soccorso (DEA/PS), posso aspettare stazionando nella sala d'attesa?</b></p> <p>No, agli accompagnatori dei pazienti al dipartimento di emergenza o al pronto soccorso (DEA/PS) non è consentito di permanere nelle sale d'attesa, salvo che non siano impartite diverse indicazioni del personale sanitario preposto.</p>
	<p><b>Sono un parente o un conoscente di un paziente ospitato presso una struttura di lungo degenza, o in una residenza sanitaria assistita (RSA), o in hospice, o in strutture riabilitative, per anziani, autosufficienti e non, posso andare a fargli visita?</b></p>



	<p>L'accesso in tali strutture da parte di parenti e conoscenti dei pazienti ivi ospitati è consentito solo nei casi indicati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui è necessario preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l'accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.</p>
<p><b>Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l'estero?</b> Per le informazioni relative agli spostamenti da e per l'estero, si consiglia di consultare il <a href="#">sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</a>.</p>	<p><b>Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l'estero?</b> Per le informazioni relative agli spostamenti da e per l'estero, si consiglia di consultare il <a href="#">sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</a>.</p>
	<p><b>Come si devono comportare i transfrontalieri?</b> I lavoratori transfrontalieri potranno entrare e uscire, sia con mezzi privati che con il trasporto pubblico, dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, compresa l'autocertificazione ovvero altra documentazione comprovante rapporti di lavoro nello Stato confinante (vedi faq precedente). Per lavoratore transfrontaliero si intende, conformemente alla normativa europea, qualsiasi persona che esercita un'attività</p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<p>subordinata o autonoma in uno Stato e che risiede in un altro Stato diverso, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o comunque almeno una volta la settimana. Quindi, per esempio, una persona che lavora in Svizzera e risiede in Italia, purché torni abitualmente nella propria abitazione in Italia almeno una volta la settimana.</p>
	<p><b>Sono in rientro dall'estero. Posso chiedere ad una persona di venirmi a prendere in macchina all'aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di arrivo?</b></p> <p>Sì, ma è consentito ad una sola persona, preferibilmente convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione. Lo spostamento in questione rientra tra le fattispecie di "assoluta urgenza". Resta fermo l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonché l'obbligo di segnalare con tempestività l'eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all'autorità sanitaria.</p>
	<p><b>Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?</b></p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<p>Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti o che intendono entrare nel territorio italiano o uscire dallo stesso, a prescindere dalla loro nazionalità.</p>
	<p><b>Sono appena rientrato in Italia e sto trascorrendo il prescritto periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario (della durata di quattordici giorni) nell'abitazione o nella dimora indicata al momento del ritorno. Posso trasferirmi, durante questo periodo, in un'altra abitazione o dimora?</b></p> <p>Sì, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario è consentito trasferirsi in un'abitazione o una dimora diversa da quella preventivamente indicata all'Autorità sanitaria, salvo che non siano insorti sintomi da COVID-19. Dal momento del trasferimento bisogna trascorrere nella nuova abitazione prescelta un periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di 14 giorni (il periodo trascorso nella prima abitazione non è computato, quindi in caso di trasferimento va perduto). Il trasferimento deve essere previamente comunicato all'Autorità sanitaria mediante una dichiarazione contenente: l'indirizzo completo della nuova abitazione o dimora, il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa, l'itinerario</p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<p>che si intende effettuare e l'impegno al rispetto delle vigenti prescrizioni per il contenimento del contagio anche per il raggiungimento della nuova dimora e per la sistemazione nella stessa. L'Autorità sanitaria inoltra la comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente per i controlli e le verifiche di competenza.</p>
<b>DISABILITÀ</b>	<b>DISABILITÀ</b>
<b>Quali sono le novità relative agli spostamenti per le persone con disabilità?</b> Per le informazioni relative agli spostamenti per le persone con disabilità, si consiglia di consultare il sito dell' <a href="#">Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità</a> .	<b>Quali sono le novità relative agli spostamenti per le persone con disabilità?</b> Per le informazioni relative agli spostamenti per le persone con disabilità, si consiglia di consultare il sito dell' <a href="#">Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità</a> .
	<b>TRASPORTI</b>
	<b>Sono previste limitazioni per il transito delle merci?</b> No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato





Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<p>come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.</p>
	<p><b>I corrieri merci possono circolare?</b> Sì, possono circolare.</p>
	<p><b>Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?</b> No, non sono previste limitazioni al transito e all'attività di carico e scarico delle merci.</p>
	<p><b>Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?</b> I Presidenti delle regioni possono intervenire programmando limitazioni del trasporto pubblico locale, anche non di linea, per interventi sanitari necessari, comunque assicurando i servizi minimi essenziali. Anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può a tali fini intervenire su servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo, lacuale e marittimo.</p>
	<p><b>Sono previste limitazioni o controlli alle partenze con aerei, treni, navi di linea e traghetti?</b></p>



	<p>Sì, tutti i servizi di trasporto terrestre, marittimo, lacuale e aereo, di linea e non di linea, nazionali e internazionali, sono stati limitati o ridotti, ovvero completamente soppressi. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti. In ogni caso, prima di intraprendere qualsiasi viaggio, si raccomanda di verificare le condizioni di operatività del trasporto nei siti web delle imprese che operano i servizi. Si ricorda che gli spostamenti nel territorio nazionale, inclusi quelli con i mezzi di trasporto di linea e non di linea, sono consentiti solo per motivi di lavoro, salute o di assoluta urgenza. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per le condizioni relative agli spostamenti dall'Italia verso l'estero e dall'estero verso l'Italia si rinvia alla pagina del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p>
	<p><b>LAVORO</b></p>
	<p><b>Il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile?</b></p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<p>No. Se l'amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l'Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e gestionale per assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in modalità agile.</p>
	<p><b>È possibile attivare iniziative di aggiornamento e di formazione in modalità agile?</b></p> <p>Sì. È possibile promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile che non escludano i lavoratori dal contesto lavorativo e dai processi di gestione dell'emergenza.</p>
	<p><b>Le linee guida contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", firmate il 14 marzo a Palazzo Chigi dalle parti sociali, si applicano soltanto nel privato o anche alla Pubblica Amministrazione?</b></p> <p>Il Protocollo si applica ai soli soggetti privati.</p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<p><b>I rapporti di lavoro di colf, badanti e baby-sitter rientrano nella sospensione delle attività inerenti “i servizi alle persone”?</b></p> <p>No. Tali prestazioni lavorative non rientrano tra i servizi alla persona, oggetto di sospensione e si svolgono dunque regolarmente anche durante il periodo di emergenza.</p>
	<p><b>Quali misure alternative esistono per i lavoratori che non hanno disponibilità o possibilità di ferie e/o congedi?</b></p> <p>Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Per i lavoratori del settore privato, il datore di lavoro potrà valutare la possibilità di riconoscere a tali lavoratori forme</p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<p>di flessibilità oraria o di modifica transitoria dell'articolazione dell'orario di lavoro limitatamente al periodo di durata dell'emergenza ovvero il ricorso ad altri strumenti di flessibilità comunemente previsti dalla contrattazione collettiva (ad. esempio banca ore) ovvero la concessione di permessi straordinari.</p>
	<p><b>UFFICI PUBBLICI</b></p>
	<p><b>Gli uffici pubblici rimangono aperti?</b> Sì, su tutto il territorio nazionale. L'attività amministrativa dovrebbe essere svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line. E' prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche.</p>
	<p><b>Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli uffici delle pubbliche amministrazioni, sull'intero territorio nazionale, la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani. Nel caso di difficoltà di approvvigionamento di tali soluzioni e conseguente loro indisponibilità temporanea, gli uffici devono rimanere comunque aperti?</b></p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<p>Gli uffici dovrebbero rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell'ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle.</p>
	<p><b>Le attività da rendere in presenza possono essere attivate dal cittadino su appuntamento telefonico?</b></p> <p>Sì. Nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione si evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nella stessa direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un'accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia</p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<p><b>mantenuta un'adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l'utenza.</b></p>
<p><b><u>PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI</u></b></p>	<p><b><u>PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI</u></b></p>
<p><b>Quali sono le regole a cui devono attenersi i commercianti e i gestori degli esercizi commerciali che sono aperti?</b></p> <p>Le regole sono indicate all'allegato 5 del Dpcm 26 aprile 2020. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l'igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell'orario di apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l'ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l'accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l'uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.</p>	<p><b>Quali sono le regole a cui devono attenersi i commercianti e i gestori degli esercizi commerciali che sono aperti?</b></p> <p>Le regole sono indicate all'allegato 5 del Dpcm 26 aprile 2020. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l'igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell'orario di apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l'ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l'accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l'uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.</p>
<p><b>I negozi che vendono "vestiti per bambini e neonati" possono vendere anche le calzature per bambini?</b></p>	<p><b>I negozi che vendono "vestiti per bambini e neonati" possono vendere anche le calzature per bambini?</b></p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

<p>Sì, la categoria merceologica dei “vestiti per bambini e neonati”, indicata nell’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, è da intendersi come quella più generale di “abbigliamento per bambini e neonati” e ricomprende quindi anche le calzature.</p>	<p>Sì, la categoria merceologica dei “vestiti per bambini e neonati”, indicata nell’allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, è da intendersi come quella più generale di “abbigliamento per bambini e neonati” e ricomprende quindi anche le calzature.</p>
<p><b>I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?</b></p> <p>Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. È consentita anche la vendita di ogni genere merceologico, se effettuata per mezzo di distributori automatici.</p>	<p><b>I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio ed eventualmente anche procedendo alle necessarie operazioni di montaggio e installazione?</b></p> <p>Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente, un vettore ovvero una cd. piattaforma - deve assicurare che al momento della consegna non ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. Si considerano prodotti di prima necessità tutti quelli che sono elencati nell’allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020. È altresì</p>





Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<b>consentita la vendita di ogni genere merceologico se effettuata per mezzo di distributori automatici.</b>
<b>Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati?</b> No, non c'è differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. I supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all'allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all'aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.	<b>Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati?</b> No, non c'è differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. I supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all'allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all'aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.
<b>È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di tutti i prodotti la cui produzione è ancora consentita?</b>	<b>È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di tutti i prodotti la cui produzione è ancora consentita?</b>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

<p>No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall'allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020. La produzione di beni, autorizzata ai sensi dell'allegato 3 dello stesso Dpcm (ed eventuali successivi aggiornamenti) non ne autorizza la vendita al dettaglio. Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall'allegato 1 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).</p>	<p>No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall'allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020. La produzione di beni, autorizzata ai sensi dell'allegato 3 dello stesso Dpcm (ed eventuali successivi aggiornamenti) non ne autorizza la vendita al dettaglio. Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall'allegato 1 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).</p>
	<p><b>Come devono svolgersi i servizi di consegna a domicilio o asporto di cibi pronti effettuati dalle attività di ristorazione o somministrazione, anche artigianali?</b></p> <p>Il servizio di consegna a domicilio di cibi pronti e bevande deve svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.</p> <p>Lo stesso dicasi per la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. coni gelato, cappuccini e tranci di pizza, etc.) che non potranno essere consumati nell'esercizio né in prossimità dello stesso, per evitare assembramenti. Per tali ragioni, e per fare rispettare la</p>



	<p>distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all'ingresso dell'esercizio, o altrimenti contingentare l'accesso nell'esercizio, anche attraverso dispositivi "eliminacode" o prenotazioni, al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza.</p>
<p><b>E' possibile effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto (drive through)?</b></p> <p>Sì, mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze.</p>	<p><b>E' possibile effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto (drive through)?</b></p> <p>Sì, mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze.</p>
	<p><b>Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni e ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante?</b></p> <p>Tali esercizi non possono somministrare cibi e bevande ai tavoli o al banco né consentire il consumo sul posto degli stessi, ma possono effettuare consegne a domicilio o servizio da asporto, anche con modalità "drive through".</p>



	<p><b>Resta fermo l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro ed il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.</b></p>
<p><b>Le concessionarie di autoveicoli potranno riaprire il 4 maggio?</b></p> <p>Sì. L'allegato 3 del DPCM prevede espressamente che, dal 4 maggio, potrà riprendere l'attività del codice ateco 45 e delle relative sottocategorie, tra cui rientra il codice 45.1 relativo al "Commercio di autoveicoli". E' quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione.</p>	<p><b>Le concessionarie di autoveicoli potranno riaprire il 4 maggio?</b></p> <p>Sì. L'allegato 3 del DPCM prevede espressamente che, dal 4 maggio, potrà riprendere l'attività del codice ateco 45 e delle relative sottocategorie, tra cui rientra il codice 45.1 relativo al "Commercio di autoveicoli". E' quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione.</p>
<p><b>Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l'attività di vendita?</b></p> <p>Sì, l'attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall'allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, nonché dell'inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell'attività.</p>	<p><b>Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l'attività di vendita?</b></p> <p>Sì, l'attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall'allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, nonché dell'inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell'attività.</p>



	<p><b>Posto che il DPCM 26 aprile 2020 considera le attività immobiliari, tra cui quelle di mediazione immobiliare, non rientranti tra quelle sospese, costituisce una ragione legittima di spostamento il recarsi presso un'agenzia immobiliare o effettuare un sopralluogo presso un immobile da acquistare o da locare?</b></p> <p>Sì. Tuttavia le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo quando queste siano disabitate.</p>
	<p><b>Le officine meccaniche per autoveicoli, biciclette e motocicli possono continuare a svolgere la propria attività?</b></p> <p>Sì, le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli, motocicli e biciclette (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività. Allo stesso modo sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all'ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio. Tuttavia, al fine di evitare il contagio, l'attività deve essere svolta con le seguenti precauzioni: a) limitare il contatto con i clienti e adottare</p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<p>le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione); b) favorire, ove possibile, l'attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.</p>
	<p><b>Sono un rivenditore di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione ed esercito l'attività di vendita un piccolo esercizio di vicinato. Quale regime si applica alla mia categoria?</b></p> <p>Le rivendite di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione rientrano tra le categorie di esercizi esclusi dall'obbligo di sospensione e/o chiusura rientrando nella definizione di vendita di prodotti per fumatori. La vendita è consentita sia se effettuata in tabaccherie ordinarie sia se effettuata in esercizi di vicinato diversi dalla tabaccherie, a condizione che si tratti di esercizi specializzati nella vendita esclusiva di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione.</p>
	<p><b>Sono un venditore di prodotti e alimenti per animali domestici. Posso continuare a svolgere la mia attività?</b></p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<p>Sì, è consentita la prosecuzione dello svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di piccoli animali da compagnia e di prodotti e alimenti per animali da compagnia.</p>
	<p><b>Le erboristerie rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è stata sospesa?</b></p> <p>No. L'attività di erboristeria è da ritenersi assimilabile a quella del commercio di prodotti per l'igiene personale ovvero di generi alimentari.</p>
	<p><b>Gli stabilimenti balneari sono soggetti a chiusura?</b></p> <p>Sì. Gli stabilimenti balneari devono restare chiusi o l'apertura deve essere sospesa, ove siano già aperti, perché sono pubblici esercizi destinati ad attività ricreative, sportive e perché sono luoghi di aggregazione.</p>
	<p><b>Per uno stabilimento balneare è consentito lo svolgimento di attività lavorativa per sicurezza, controllo dei rischi, vigilanza, pulizia, sanificazione degli ambienti, manutenzione?</b></p> <p>Ferme restando la sospensione dell'attività e la chiusura al pubblico dello stabilimento balneare, è consentito l'accesso in loco di personale preposto ad attività di</p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<p>vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, rimane indispensabile il rispetto delle vigenti prescrizioni sul contenimento del contagio adottate e il numero del personale presente per le citate attività deve essere il più possibile limitato. Al fine di agevolare lo spostamento verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.</p>
<p><b>Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto, o la preparazione di pasti a portar via (c.d. “take-away”, quali, per esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)?</b></p> <p>Sì, le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono sospese, fatta tuttavia eccezione per gli esercizi che effettuano la consegna a domicilio o il servizio da asporto. La stessa regola vale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono parimenti vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.</p>	





Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

<p>Il servizio di consegna a domicilio deve comunque svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.</p> <p>Lo stesso dicasi per la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. coni gelato, cappuccini e tranci di pizza, etc.) che non potranno essere consumati nell'esercizio né in prossimità dello stesso, per evitare assembramenti. Per tali ragioni, e per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all'ingresso dell'esercizio, o altrimenti contingentare l'accesso nell'esercizio al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza.</p>	
<b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI</b>	<b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI</b>
<b>Con il dpcm 26 aprile 2020 quali attività produttive possono riprendere?</b> Dal 4 maggio 2020 riprendono diverse attività produttive industriali con la ripartenza del settore manifatturiero e	<b>Con il dpcm 26 aprile 2020 quali attività produttive possono riprendere?</b> Dal 4 maggio 2020 riprendono diverse attività produttive industriali con la ripartenza del settore manifatturiero e



delle costruzioni, insieme al commercio all'ingrosso delle relative filiere.

Nel dettaglio risultano pertanto consentite tutte le attività indicate nell'[allegato 3 del dpcm 26 aprile 2020](#), tra le quali, rispetto al dpcm del 10 aprile 2020, risultano ora ricomprese anche quelle relative al settore del tessile, della moda, dell'auto, dell'industria estrattiva, della fabbricazione di mobili. L'elenco del dCPm deve considerarsi esaustiva, nel senso che non è più prevista la comunicazione al prefetto per proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive.

Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8), espressamente indicati all'articolo 2, comma 6, del dpcm 26 aprile 2020 e a quest'ultimo allegati. La mancata

delle costruzioni, insieme al commercio all'ingrosso delle relative filiere.

Nel dettaglio risultano pertanto consentite tutte le attività indicate nell'[allegato 3 del dpcm 26 aprile 2020](#), tra le quali, rispetto al dpcm del 10 aprile 2020, risultano ora ricomprese anche quelle relative al settore del tessile, della moda, dell'auto, dell'industria estrattiva, della fabbricazione di mobili. L'elenco del dCPm deve considerarsi esaustiva, nel senso che non è più prevista la comunicazione al prefetto per proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive.

Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8), espressamente indicati all'articolo 2, comma 6, del dpcm 26 aprile 2020 e a quest'ultimo allegati. La mancata



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

<p>attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.</p> <p>Alle imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, viene inoltre consentito di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.</p>	<p>attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.</p> <p>Alle imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, viene inoltre consentito di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.</p>
<p><b>È consentita la prosecuzione delle attività di conservazione e restauro di opere d'arte?</b></p> <p>Sì, sono consentite le attività di restauro, finalizzate alla conservazione di opere d'arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni archeologici.</p> <p>Tali attività non sono infatti sostanzialmente riducibili a profili ricreativi o artistici di cui al codice Ateco 90.0, essendo invece riconducibili alle attività assentite nell'allegato 3 del d.P.C.M. 26 aprile 2020 del restauro di edifici storici e monumentali (41.20), dell'industria del legno (16), di architettura, ingegneria, collaudo e analisi tecniche (71) e alle altre attività professionali, scientifiche e tecniche (74) nonché alle riparazioni di beni mobili (95).</p>	<p><b>È consentita la prosecuzione delle attività di conservazione e restauro di opere d'arte?</b></p> <p>Sì, sono consentite le attività di restauro, finalizzate alla conservazione di opere d'arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni archeologici.</p> <p>Tali attività non sono infatti sostanzialmente riducibili a profili ricreativi o artistici di cui al codice Ateco 90.0, essendo invece riconducibili alle attività assentite nell'allegato 3 del d.P.C.M. 26 aprile 2020 del restauro di edifici storici e monumentali (41.20), dell'industria del legno (16), di architettura, ingegneria, collaudo e analisi tecniche (71) e alle altre attività professionali, scientifiche e tecniche (74) nonché alle riparazioni di beni mobili (95).</p>
<p><b>I soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario,</b></p>	<p><b>I soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario,</b></p>



<p><b>tranviario, filoviario e per metropolitane, possono continuare la propria attività?</b></p> <p>Sì. L'attività può continuare ad essere espletata in quanto espressamente autorizzata dall'allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 33.</p>	<p><b>tranviario, filoviario e per metropolitane, possono continuare la propria attività?</b></p> <p>Sì. L'attività può continuare ad essere espletata in quanto espressamente autorizzata dall'allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 33.</p>
<p><b>Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?</b></p> <p>Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell'attività non la forma con cui la stessa si esercita. L'articolo 2, comma 2, del Dpcm 26 aprile 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali).</p>	<p><b>Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?</b></p> <p>Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell'attività non la forma con cui la stessa si esercita. L'articolo 2, comma 2, del Dpcm 26 aprile 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali).</p>
<p><b>Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?</b></p> <p>Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell'allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 97</p>	<p><b>Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?</b></p> <p>Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell'allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 97</p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

<p>(Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).</p>	<p>(Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).</p>
<p><b>Non sono iscritto al registro delle imprese. Posso continuare a svolgere la mia attività produttiva?</b> Dipende dal codice Ateco di appartenenza dell'attività effettivamente svolta. Infatti, occorre sempre fare riferimento ai codici Ateco espressamente autorizzati dall'allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020 e dalle eventuali successive modifiche apportate con decreto ministeriale. Al tale fine, si può fare riferimento ai codici Ateco risultanti dall'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate, indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.</p>	<p><b>Non sono iscritto al registro delle imprese. Posso continuare a svolgere la mia attività produttiva?</b> Dipende dal codice Ateco di appartenenza dell'attività effettivamente svolta. Infatti, occorre sempre fare riferimento ai codici Ateco espressamente autorizzati dall'allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020 e dalle eventuali successive modifiche apportate con decreto ministeriale. Al tale fine, si può fare riferimento ai codici Ateco risultanti dall'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate, indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.</p>
	<p><b>Gli studi privati devono restare chiusi?</b> No, non è prevista in generale la chiusura delle attività professionali. In ogni caso, è fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di "lavoro agile" o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.</p>



	<p><b>Le strutture sanitarie private, ivi compresi gli studi e le cliniche odontoiatriche, possono continuare ad operare e a erogare i propri servizi?</b></p> <p>Sì, ma esclusivamente per le prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo appuntamento, per evitare la permanenza nelle sale d'attesa. I professionisti e gli operatori si attengono scrupolosamente ai protocolli di sicurezza anti-contagio, garantiscono l'accesso di un solo paziente per volta e sono tenuti ad avvalersi di strumenti di protezione individuale.</p>
<b>CANTIERI</b>	<b>CANTIERI</b>
<p><b>I cantieri rimangono aperti?</b></p> <p>Sì. Al riguardo, occorre precisare che l'allegato 3 al Dpcm del 26 aprile 2020 richiama la categoria "ingegneria civile", identificata con il codice Ateco 42 all'interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le</p>	<p><b>I cantieri rimangono aperti?</b></p> <p>Sì. Al riguardo, occorre precisare che l'allegato 3 al Dpcm del 26 aprile 2020 richiama la categoria "ingegneria civile", identificata con il codice Ateco 42 all'interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le</p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

<p>telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, costituente l'Allegato 7 al Dpcm.</p>	<p>telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, costituente l'Allegato 7 al Dpcm.</p>
<p><b>AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA</b></p>	<p><b>AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA</b></p>
	<p><b>Il decreto prevede la continuità, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutte le attività riconducibili al settore agricolo, zootecnico, della pesca e della fase di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Sono previste limitazioni?</b></p> <p><b>No, non è prevista alcuna limitazione, fermo restando l'obbligo del rispetto delle pertinenti norme sanitarie.</b></p>
<p><b>È consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su</b></p>	<p><b>È consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su</b></p>



**superfici agricole o forestali adibite alle produzioni per autoconsumo, compreso il taglio della legna da ardere sempre per autoconsumo?**

Sì, la coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nei codici ATECO "0.1." e "02" e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola o forestale produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito. Si precisa tuttavia che i tagli boschivi possono proseguire solo se la Regione o Provincia autonoma competente ha prorogato con proprio atto i termini per la stagione di taglio. Resta fermata la possibilità di avvalersi di professionisti nel rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni per la prevenzione del contagio da COVID-19

**superfici agricole o forestali adibite alle produzioni per autoconsumo, compreso il taglio della legna da ardere sempre per autoconsumo?**

Sì, la coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nei codici ATECO "0.1." e "02" e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola o forestale produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito. Si precisa tuttavia che i tagli boschivi possono proseguire solo se la Regione o Provincia autonoma competente ha prorogato con proprio atto i termini per la stagione di taglio. Resta fermata la possibilità di avvalersi di professionisti nel rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni per la prevenzione del contagio da COVID-19

**Sono un'impresa agricola autorizzata alla vendita diretta in azienda situata in un piccolo Comune rurale di circa 1.500 abitanti. Le limitazioni imposte agli**





	<p><b>spostamenti delle persone tra Comuni impediscono ai miei clienti di raggiungere lo spaccio aziendale. Posso proseguire la mia attività organizzando un punto vendita in un Comune diverso da quello in cui è situato il centro aziendale, assicurando comunque il rispetto delle norme igienico sanitarie?</b></p> <p>Sì, previa comunicazione al comune in cui si intende esercitare la vendita ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 228 del 2001, fermo restando che i luoghi in cui si svolge tale attività siano adeguatamente organizzati per assicurare il distanziamento sociale previsto dalle relative prescrizioni sanitarie.</p>
	<p><b>Il decreto ha espressamente autorizzato le attività contraddistinte dai codici ATECO riportati nell'allegato 3 dello stesso provvedimento, tra cui figura anche il codice 81.30, relativo alla cura e manutenzione del paesaggio. Questo vuol dire che è consentita anche la manutenzione dei giardini privati?</b></p> <p>Sì, tra le attività consentite rientrano la cura e manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati e del paesaggio agrario e rurale. Per quanto concerne i giardini privati delle case diverse dall'abitazione principale e</p>



	<p>ubicate in un altro comune, è consentita l'attività di cura e manutenzione solo da parte del personale incaricato che svolge attività imprenditoriale riconducibile al codice Ateco 81.30, restando fermo che per i proprietari o locatari l'accesso alla seconda casa è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.</p> <p>Resta fermo altresì che nei territori dei Comuni per i quali è stata dichiarata un'emergenza fitosanitaria continuano a potere e dovere essere eseguite su tutte le superfici, anche di limitate dimensioni, le buone pratiche agronomiche ed ambientali prescritte dalle competenti Autorità fitosanitarie.</p>
	<p><b>ATTIVITÀ MOTORIE/SPORTIVE</b></p>
	<p><b>Chi svolge attività sportiva o motoria deve portare con sé un modello di autocertificazione?</b></p> <p>Non è necessario. L'autocertificazione può essere compilata se richiesto dalle autorità che effettuano il controllo.</p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<p><b>Lo sport individuale si può effettuare solo all'aperto? O è possibile andare in palestra/piscina?</b></p> <p>Le palestre e le altre strutture per la pratica sportiva restano chiuse al pubblico. Gli allenamenti individuali sono consentiti solo, a porte chiuse, agli atleti professionisti o riconosciuti di interesse nazionale, fermo restando il divieto di assembramento nei locali, causati dallo svolgimento in unico ambiente chiuso di più allenamenti individuali e dal mancato rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. È conseguentemente precluso l'uso contemporaneo da parte di più persone dello spogliatoio.</p>
	<p><b>I proprietari o affidatari dei cavalli, possono prelevare il loro cavallo per svolgere individualmente attività all'aperto di movimentazione dell'animale negli ampi spazi attigui alle strutture (campi da lavoro, prati, paddock, campagna, piste, ecc.) con le modalità previste dall'art. 1, lett. f) del decreto 26 aprile 2020?</b></p> <p>È consentito il prelievo, anche temporaneo, del cavallo da parte del proprietario per lo svolgimento, solo all'esterno della struttura in cui l'animale si trova, dell'attività sportiva, purché comunque nel rispetto della distanza di</p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<p>sicurezza interpersonale di almeno 2 metri (DPCM del 26 aprile 2020, art. 1 c. 1 lett. f). I circoli e centri ippici di qualunque natura rimangono in questa fase chiusi per le attività sociali ordinarie.</p>
	<p><b>È possibile praticare surf, canoa o kayak in forma individuale?</b></p> <p>Le attività di surf short board, surf longboard, sup wave, sup race, wakeboard e sci nautico svolte individualmente rientrano nell'attività motoria e sportiva prevista dall'art.1 lettera f), nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e del divieto di assembramento in occasione della preparazione, dell'esecuzione e della conclusione di tali attività, oltre che per l'accesso e l'uscita dai luoghi di svolgimento delle attività sportive.</p>
	<p><b>Si possono svolgere attività nei centri cinofili?</b></p> <p>No. Le attività dei centri cinofili sono sospese, come quelle di tutti gli altri centri sportivi.</p>
	<p><b>Si possono fare attività quali yoga, pilates, ginnastica posturale?</b></p> <p>Se l'attività viene svolta individualmente in forma libera in aree o parchi pubblici è consentita, sempre nel rispetto</p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<p>delle prescrizioni igienico-sanitarie e del distanziamento interpersonale di almeno due metri, nonché del divieto di assembramento in occasione della preparazione, dell'esecuzione e della conclusione di tali attività, oltre che per l'accesso e l'uscita dai luoghi di svolgimento delle attività sportive. In caso di mancato rispetto di tali regole, il Sindaco può disporre la temporanea chiusura delle aree e dei parchi pubblici. L'attività dei centri dedicati è comunque sospesa.</p>
	<p><b>È possibile fare pesca sportiva?</b> È possibile in quanto rientra nell'ambito delle attività sportive individuali, che sono consentite. Devono comunque essere seguite le regole generali valide per ogni attività sportiva e per gli spostamenti (vedi faq).</p>
<b>UNIVERSITÀ</b>	<b>UNIVERSITÀ</b>
<p><b>Si possono tenere le sessioni d'esame e le sedute di laurea?</b> Sì, potranno essere svolte in presenza a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure</p>	<p><b>Si possono tenere le sessioni d'esame e le sedute di laurea?</b> Sì, potranno essere svolte in presenza a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure</p>



<p>organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020.</p> <p>Nel caso in cui non possa essere assicurata l'adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, si potrà ricorrere alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.</p>	<p>organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020.</p> <p>Nel caso in cui non possa essere assicurata l'adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, si potrà ricorrere alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.</p>
<p><b>Cosa cambia per le attività pratiche nel campo della ricerca e della formazione superiore (tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni)?</b></p> <p>Tali attività potranno ricominciare ad essere svolte in presenza a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020.</p> <p>Nel caso in cui non possa essere assicurata l'adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti e/o ricercatori, si potrà ricorrere, ove possibile, anche alle modalità a distanza.</p>	<p><b>Cosa cambia per le attività pratiche nel campo della ricerca e della formazione superiore (tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni)?</b></p> <p>Tali attività potranno ricominciare ad essere svolte in presenza a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020.</p> <p>Nel caso in cui non possa essere assicurata l'adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti e/o ricercatori, si potrà ricorrere, ove possibile, anche alle modalità a distanza.</p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<b>SERVIZI SOCIALI</b>
	<b>I servizi sociali saranno funzionanti (consultori, sert, centri diurni, centri per senza tetto)?</b> Sì, non è prevista alcuna sospensione per questi servizi.
	<b>Nei centri sociali per i quali è prevista la sospensione di attività, sono compresi quelli che erogano servizi sociali (disciplinati dalle normative nazionali o regionali) di settore come i centri diurni per persone con difficoltà di carattere sociale (comprensivo dei servizi di mensa, igiene personale ecc.), gli empori sociali per persone in povertà estrema, i centri polivalenti per anziani e diversamente abili e i centri di ascolto per famiglie che erogano, tra l'altro, consulenze specialistiche, attività di mediazione familiare e spazi neutri su disposizione dell'autorità giudiziaria e, infine, i centri antiviolenza?</b> No. Sono sospese soltanto le attività dei servizi diurni con finalità meramente ludico ricreative o di socializzazione o animazione che non costituiscono servizi pubblici essenziali. I centri elencati, che assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, accesso a



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<p>prestazioni specialistiche ecc.), possono proseguire la propria attività. Devono comunque garantire condizioni strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.</p>
	<p><b>Le associazioni di volontariato che somministrano pasti o servizi alle fasce di popolazione debole, possono continuare ad erogare i propri servizi?</b></p> <p>Sì. Sono infatti consentite le attività di ristorazione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. È da ritenersi che, pur essendo a titolo gratuito, i servizi erogati dalle associazioni di volontariato possano rientrare nella fattispecie indicata. È comunque opportuno che tali attività vengano sottoposte a coordinamento da parte dei servizi sociali pubblici territoriali.</p>
	<p><b>Vi sono servizi sociali svolti da organizzazioni di volontariato anche in convenzione con Enti locali a favore di persone impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio che comportano lo spostamento dei volontari sia all'interno del proprio Comune e a volte anche in comuni limitrofi. Si tratta di servizi di</b></p>





	<p><b>distribuzione alimentare a domicilio per disabili o anziani senza assistenza oppure di consegna di farmaci o altri generi di prima necessità, o anche del disbrigo di pratiche o del pagamento di bollette. Sono servizi che spesso vengono svolti in accordo con gli assistenti sociali di riferimento e quindi inderogabilmente necessari per la salute e la soddisfazione di bisogni primari degli utenti. Servizi sociali con queste caratteristiche possono essere considerati “necessari” consentendo quindi ai volontari di muoversi senza incorrere in sanzioni e senza interrompere l’attività?</b></p> <p>Sì, rientrano tra i servizi che si possono continuare a erogare, sempre mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro dagli altri operatori e dagli utenti, o, comunque, utilizzando i presidi sanitari necessari, ove questo non sia possibile</p>
	<p><b>CERIMONIE, EVENTI E ATTIVITÀ RICREATIVE</b></p>
	<p><b>Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?</b></p> <p>Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo</p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<p>pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d'esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).</p>
	<p><b>Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?</b> È prevista la sospensione dell'apertura al pubblico su tutto il territorio nazionale.</p>
	<p><b>I Circoli ricreativi per persone anziane restano aperti?</b> No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.</p>
	<p><b>Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?</b> Si veda la medesima faq nella sezione "Spostamenti".</p>
	<p><b>Sono consentite le tumulazioni e le sepolture?</b> Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro ed evitando ogni forma di assembramento. Il Dpcm del 26 aprile 2020 espressamente consente i servizi di pompe funebri e le attività connesse</p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<b>TURISMO</b>
	<b>Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?</b> Sull'intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono vietati. Agli italiani e agli stranieri che ancora non hanno concluso il viaggio turistico iniziato in precedenza sono consentiti esclusivamente gli spostamenti strettamente necessari per rientrare il prima possibile nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio; quindi i percorsi stradali per/da aeroporti e/o stazioni ferroviarie di partenza/arrivo e fino alla residenza, abitazione o domicilio). Si raccomanda di verificare, la disponibilità effettiva dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo, prima di recarsi agli aeroporti o alle stazioni ferroviarie e marittime. Per indicazioni sul rientro nel proprio Paese, si raccomanda ai turisti stranieri ancora presenti in Italia di contattare l'ambasciata del loro Paese competente per l'Italia.
	<b>Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive devono restare chiusi?</b>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<p>Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive possono proseguire la propria attività ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti e sempre nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e della distanza interpersonale, evitando comunque di causare assembramenti negli spazi comuni o in prossimità degli accessi.</p>
	<p><b>Come si svolge il servizio di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli alberghi e delle altre strutture ricettive?</b></p> <p>I bar e i ristoranti all'interno degli alberghi e delle strutture ricettive possono continuare a svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli ospiti di dette strutture e nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e della distanza interpersonale, evitando comunque di causare assembramenti.</p>
	<p><b>Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?</b></p> <p>Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo</p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<p>spostamento delle persone fisiche. Tale compito è demandato alle autorità di pubblica sicurezza.</p>
	<p><b>VIOLAZIONI E SANZIONI</b></p>
	<p><b>Quali sanzioni sono previste dal 26 marzo in caso di violazione delle norme?</b></p> <p>Dal 26 marzo, con l'entrata in vigore del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le sanzioni sono state rese più severe e immediate. In generale, per chi viola le misure di contenimento dell'epidemia si prevede una sanzione amministrativa in denaro (da 400 a 3.000 euro). Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni possono arrivare fino a 4.000 euro. Oltre a questo, in caso di violazione delle misure di contenimento previste per pubblici esercizi, attività sportive, ludiche o di intrattenimento, attività di impresa o professionali e commerciali, può essere imposta la immediata sospensione dell'attività fino a 30 giorni. In caso di reiterazione le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate (quindi da 800 a 6000 euro oppure 8.000 euro se commesse mediante l'utilizzo di un veicolo), mentre quella accessoria è applicata nella misura massima.</p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

	<p>Il mancato rispetto della quarantena da parte di chi è risultato positivo al Covid-19, invece, comporta sanzioni penali: arresto da 3 a 18 mesi e pagamento di un'ammenda da 500 a 5000 euro, senza possibilità di oblazione. In ogni caso, se nel comportamento di chi commette la violazione delle misure di contenimento suddette sono riscontrati gli elementi anche di un delitto, resta la responsabilità penale per tale più grave reato. Quindi, ad esempio, rendere dichiarazioni false nelle dichiarazioni sostitutive consegnate alle forze di polizia durante i controlli resta un reato, che comporta l'immediata denuncia.</p>
	<p><b>È prevista l'iscrizione nel casellario giudiziale?</b> La sanzione amministrativa (di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19) non viene iscritta nel casellario giudiziale. Viene, invece, iscritta la condanna per il nuovo reato contravvenzionale (di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 4), che punisce la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus”), salvo che sia stato concesso uno dei benefici previsti dal Codice penale agli articoli 163 (Sospensione condizionale della pena) e 175 (Non</p>



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

---

	<p>menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale). In ogni caso anche tale condanna risulterà nel casellario nei casi in cui il relativo certificato sia rilasciato su richiesta di una pubblica amministrazione.</p>
--	---